RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame apporta modificazioni agli articoli 4, 6 e 9 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), apporta modificazioni all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 21 del 2026, sopprimendo la disposizione vigente che consente di concedere una premialità, a carico degli oneri generali di sistema, agli impianti beneficiari di schemi di incentivazione che, al termine del periodo di incentivazione, risultino selezionati con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione previsto dal medesimo articolo 4. La novella va dunque nella direzione di evitare l'aggravio sugli oneri generali di sistema a carico della bolletta elettrica che sarebbero derivati dall'applicazione della disposizione abrogata.

Le modifiche apportate, per effetto del comma 1, lettere b), al comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 21 del 2026, hanno natura meramente chiarificatoria e sono volte ad assicurare la più efficace applicazione delle misure ivi previste nell'attuale quadro normativo eurounitario in materia di aiuti di Stato e di vigilanza del mercato all'ingrosso e non ha pertanto effetti finanziari. Con le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 6, la lettera b) del comma 1 in esame estende il diritto al rimborso, previsto dalla disposizione vigente per i produttori di energia elettrica da gas naturale, anche agli impianti alimentati da gas derivati, nei limiti dei prelievi di combustibile funzionali alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete o consumata in sito nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo. Si prevede inoltre l'esclusione dal diritto al rimborso degli impianti qualificati come essenziali ai sensi della deliberazione ARERA 111/06 in quanto già soggetti ad un meccanismo di remunerazione regolata. La proposta incide quindi sul perimetro dei destinatari del rimborso. Tenuto conto dei valori aggiornati dei corrispettivi tariffari per i prelievi di gas previsti nell'anno 2027 oggetto di rimborso, stimati in circa 7,5 euro per MWh, e dell'obbligo per i produttori termoelettrici di traslazione del rimborso delle offerte sul mercato all'ingrosso di energia elettrica, assumendo un impatto sul prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di circa 10 euro/MWh, si prevede un beneficio lordo complessivo della misura derivante dalla riduzione del PUN di circa 2,9 miliardi di euro nel 2027, a fronte di un costo complessivo della misura di circa 1,37 mld di euro, con un beneficio netto per il consumatore finale di circa 5 euro/MWh.

Con le modificazioni apportate ai successivi commi dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 21 del 2026, la lettera b) del comma 1 in esame interviene sui criteri e sulle condizioni per il riconoscimento di un rimborso di quota parte dei costi di approvvigionamento del gas naturale a favore dei produttori di energia elettrica mediante impianti termoelettrici a gas, in modo da rendere la misura compatibile con il quadro degli aiuti di stato adottato in virtù della crisi in Medio - Oriente, di cui alla Comunicazione della Commissione europea (C/2026/2593), adottata il 29 aprile 2026, prevedendo inoltre l'estensione anche ai produttori che utilizzano gas derivati nonché ai produttori asserviti a configurazioni di autoconsumo

qualificabili come sistemi semplici di produzione e consumo, con esclusione degli impianti che si qualificano come impianti essenziali individuati ai sensi della delibera ARERA 111/06. In particolare, la misura si applica, per un periodo totale di 18 mesi, solo nei periodi di mercato in cui il prezzo del gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica superi una soglia predeterminata, pari a 58,9 euro/MWh gas.

L'AREA definirà il rimborso in modo da consentire, dopo i primi 12 mesi di applicazione, una convergenza graduale verso i prezzi di mercato ed evitare variazioni repentine al termine del periodo di applicazione della misura.

La novella è il risultato di un negoziato con la Commissione europea finalizzato a rendere la misura conforme al quadro eurounitario. In particolare, la soglia di prezzo di mercato del gas naturale, al di sopra della quale si attiva la misura, è stata determinata a partire dal valore medio dei prezzi giornalieri mensili al TTF (Title Transfer Facility) nel periodo 1 gennaio 2020 - 28 febbraio 2026, con esclusione del periodo dal 1 settembre 2021 al 31 gennaio 2023, in modo da non considerare nel calcolo del valore medio valori di prezzo che riflettono dinamiche di mercato eccezionali condizionate dalle crisi energetiche di natura geopolitica. Il predetto valore medio è stato quindi moltiplicato per 2 al fine di individuare una soglia di prezzo che, in linea con il quadro sugli aiuti di stato sopra menzionato, riflettesse una condizione di eccezionalità dell'incremento dei prezzi del gas naturale.

Sulla base dei criteri previsti dalla novella e dei prezzi forward del gas naturale nel 2027, si assume un valore mensile di rimborso del costo del gas di non più di 15 euro/MWh, con un valore decrescente nei diversi mesi del 2027 in cui si applica la misura, presumibilmente da gennaio a luglio sulla base delle attuali quotazioni.

Al fine di limitare effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri nel mercato elettrico europeo, si stima un impatto medio in riduzione sul prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nei mesi di riferimento del 2027 di circa 17 euro/MWh; la misura potrà pertanto determinare un beneficio al netto dei costi per il rimborso per il consumatore finale nell'ordine di 7 euro/MWh nei mesi in cui è al momento ipotizzabile l'applicazione della misura.

Il costo del rimborso sul prezzo del gas ad uso termoelettrico, stimato in circa 2,7 Mld di euro, deve essere addebitato solo ai consumatori che ne beneficiano, cioè che pagano un prezzo dell'energia elettrica minore. La proposta prevede quindi che il finanziamento della misura gravi solo su:

- i clienti finali, nel caso in cui essi paghino prezzi indicizzati al prezzo del mercato all'ingrosso e dunque beneficiano della riduzione del prezzo connessa alla misura;
- gli operatori di mercato, nel caso delle loro vendite di energia ai clienti finali a prezzo fisso.

Infatti, in questi casi è l'operatore di mercato che vende a prezzo fisso che beneficia della misura poiché a parità di ricavi ottenibili dalla vendita a prezzo fisso al cliente finale otterrà un vantaggio:

- sia sull'energia elettrica comprata sul mercato a pronti che costerà di meno di quanto sarebbe stato in assenza della misura;
- sia sull'energia prodotta direttamente che– nel caso della produzione a gas – beneficerà di un minor costo di produzione (pari al rimborso ottenuto) e che – nel caso della produzione rinnovabile – altrimenti manterrebbe una rendita pari al rimborso sul prezzo del gas ad uso termoelettrico.

Da un punto di vista soggettivo, si è scelto che i corrispettivi a copertura della misura siano applicati ai soggetti responsabili del bilanciamento – che in massima parte coincidono o sono comunque collegati ai soggetti fornitori di energia elettrica ai clienti finali – e siano commisurati sul volume di energia elettrica prelevata dai punti di prelievo dei clienti finali loro riconducibili nei periodi di applicazione della misura, nonché ai produttori, ai quali è riconosciuto il rimborso, per l'energia elettrica consumata in sito nell'ambito dei sistemi semplici di produzione e consumo.

Si è tuttavia prevista l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi:

a) dell'energia elettrica riconducibile a contratti a termine a prezzo fisso sottoscritti prima dell'entrata in vigore della norma con impianti di produzione rinnovabile, entrati in esercizio a partire dal 2017, che non abbiano beneficiato di incentivi; questa esclusione è volta a tutela degli investimenti in nuova generazione rinnovabile contrattualizzata con PPA (che ad oggi hanno durata massima di 10 anni) che non avendo beneficiato di incentivi e non beneficiando dell'aumento dei prezzi del gas naturale (perché venduta a prezzo fisso) non è opportuno siano oggetto di estrazione di rendita;

b) dell'energia elettrica riconducibile ad acquisti netti a termine, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente norma, a prezzi fissi (o non correlati agli andamenti di mercati spot).

Questa esclusione, volta a evitare che i corrispettivi siano applicati ad energia elettrica che ha un costo che non si riduce grazie alla misura ed è prodotta da terzi, è comunque limitata alla sola energia elettrica così acquistata e strettamente necessaria e funzionale a servire i clienti serviti (perché, ad esempio, senza questa energia un venditore integrato verticalmente non riuscirebbe a soddisfare i consumi dei propri clienti solo con la produzione propria) e deve essere calcolata sull'intero perimetro del gruppo societario (controllate comprese); ciò al fine di evitare che cessioni intragruppo mascherino il beneficio ottenuto dalla misura. Con riferimento a tale energia per cui i soggetti responsabili del bilanciamento sono esentati, la disposizione precisa che il corrispettivo si applichi anche ai soggetti produttori che abbiano venduto detta energia, anche indirettamente, con contratti a termine a prezzo fisso ai soggetti responsabili del bilanciamento. A tal fine la quantità di energia prodotta che sarà incisa dal corrispettivo sarà calcolata pro quota in relazione all'energia oggetto di esenzione di cui

sopra, complessivamente acquistata a prezzo fisso dai suddetti soggetti responsabili del bilanciamento, sulla base di apposite dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti ad ARERA, nei termini e con le modalità stabiliti da quest'ultima. Inoltre, la quantità di energia elettrica a cui si applica il corrispettivo a carico del produttore non potrà essere superiore a quella dallo stesso prodotta nel periodo di vigenza del meccanismo da impianti con potenza superiore a 20 kW.

È altresì esclusa dall'applicazione dei corrispettivi l'energia prelevata per la successiva immissione in rete dai sistemi di accumulo o per la fornitura di servizi di rete, in quanto trattasi di energia non destinata al consumo finale.

Al fine di contenere gli impatti dei corrispettivi a copertura della misura sugli operatori, la norma prevede infine che i corrispettivi riguardanti l'energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili, nella quantità strettamente necessaria e funzionale ad assicurare la fornitura ai clienti finali contrattualizzati a condizioni economiche non indicizzate ai prezzi spot dell'energia, siano applicati nel limite di 15 euro/MWh. Tale limite si applica anche all'energia elettrica oggetto di cessione a soggetti terzi che a loro volta riforniscono i clienti finali a condizioni economiche non indicizzate a prezzi spot del mercato.

I corrispettivi a copertura della misura possono essere traslati sui prezzi ai consumatori finali, dal responsabile del bilanciamento, per i soli consumi afferenti a contratti di fornitura a prezzo variabile, atteso che solo per tali consumi i clienti finali beneficiano dell'effetto di riduzione del prezzo all'ingrosso indotto dalla misura; per la parte residua, tali corrispettivi rimarranno a carico del responsabile del bilanciamento medesimo. Con riferimento alle modifiche apportate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 in esame all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 21 del 2026, si precisa che le stesse sono prive di effetti finanziari, considerato che incidono esclusivamente sul perimetro dei clienti finali beneficiari della misura, al fine di evitare discriminazioni soggettive tra i clienti, come richiesto dalla Commissione europea.